

Publicato il 08/05/2017

N. 00151/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00266/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone Uliana presso il quale elegge domicilio, in Parma, viale Mentana n. 92;

*contro*

Iren S.p.A. e Iren Ambiente S.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocato Giancarlo Cantelli presso il quale eleggono domicilio, in Parma, strada della Repubblica n. 95;

*nei confronti di*

Ditta Individuale "Melandri Emanuele" anche in qualità di mandataria in ATI con la Società Agri Re.Ve.Co. Srl, di Ancora Massimiliano e Roberto non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

anche con proposizione di motivi aggiunti:  
della determinazione dirigenziale ("provvedimento di aggiudicazione e finanziamento del contratto") - IREN S.p.S. - prot.n.IR008387-2016-A del 09/09/2016, notificata a mezzo pec con nota IREN s.p.a, prot.n.IR003907-2016P del 12/09/2016, con cui la Stazione Appaltante ha definitivamente aggiudicato la gara n.8846 "Servizio di triturazione e trasporto di materiale verde (sfalci e potature) raccolto presso i centri di raccolta della provincia di Reggio Emilia e l'impianto di compostaggio di Cavriago (RE)" - C.I.G. n.668071084A - all'A.T.I. Ditta Individuale "Melandri Emanuele" - Agri Re.Ve.Co. s.r.l. di Ancora Massimiliano e Roberto;  
della nota IREN s.p.a. prot.n.IR003907-2016P del 12/09/2016, con cui la Stazione Appaltante ha notificato all'odierna ricorrente la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara n.8846;  
dei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice rispettivamente nelle sedute del 28/06/2016 e 20/07/2016, in una alle determinazioni in essa contenute;  
dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata alle offerte tecnico-economiche presentate in gara dai due concorrenti;  
del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e del Disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale d'Appalto - Gara n.8846 in una ai relativi allegati e nei limiti di cui in ricorso;  
dei sub-criteri di attribuzione dei punteggi elencati a pag.7 del Disciplinare - che avrebbero dovuto essere sviluppati ed integrati dai concorrenti nell'offerta tecnica - per il caso in cui gli stessi non

dovessero essere interpretati come requisiti minimi di ammissione alla gara ma di semplice esecuzione del servizio;

della clausola contenuta al primo capoverso di pag.8 del Disciplinare di gara in cui si legge "A prescindere dai punteggi tecnici conseguibili, l'impresa sarà tenuta, prima dell'inizio del servizio e della stipula del contratto, ad allineare i requisiti/prestazioni non rispondenti ai minimi previsti nel CSA, pena la revoca dell'aggiudicazione";

e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, ove eventualmente nelle more stipulato tra la Stazione Appaltante e l'A.T.I. controinteressata;

nonché, per la condanna della Stazione Appaltante, in via principale al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso in cui fosse già stato sottoscritto il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e l'A.T.I. controinteressata al subentro dell'odierna ricorrente nell'esecuzione dello stesso, previa dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale;

e in subordine, nel caso il Collegio dovesse ritenere comprovata la manifesta illogicità e contraddittorietà dei giudizi espressi dalla Commissione, al risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell'aggiudicazione definitiva con ordine alla Stazione appaltante di rinnovare il segmento procedimentale relativo alla fase di valutazione delle offerte;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iren S.p.A. e di Iren Ambiente S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con Bando del 21 maggio 2016 IREN S.p.A. indiceva una procedura di gara, suddivisa in lotti, per l'affidamento del “*servizio di triturazione e trasporto di materiale verde (sfalci e potature) raccolto presso i centri di raccolta della Provincia di Reggio Emilia e l'impianto di compostaggio di Cavriago (RE)*” da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

All'esito della procedura concorsuale il lotto 3 (di interesse ai fini del presente giudizio e per il quale veniva prevista un'attribuzione alle componenti qualità/prezzo di punti 30/70, fissando la base d'asta in € 1.351.966,30 + IVA) veniva aggiudicato all'ATI Ditta individuale Melandri Emanuele/Agri re. Ve. Co. S.r.l., prima classificata con 87,000 punti, mentre l'odierna ricorrente si classificava al secondo posto con punti 82,345.

La ricorrente impugnava il descritto esito concorsuale deducendo l'illegittimità della mancata esclusione dell'aggiudicataria per incompletezza, sotto plurimi profili, dell'offerta formulata, nonché, l'anomalia della medesima offerta in relazione ai “*costi di sicurezza aziendale o da rischio specifico*” ritenuti essere eccessivamente contenuti.

IREN si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato evidenziando come i profili di incompletezza illustrati dalla ricorrente non integrassero ipotesi di esclusione espressamente previste dalla disciplina di gara e richiamando, a sostegno della legittimità del giudizio di congruità dell'offerta espresso, gli ampi margini di discrezionalità che caratterizzano tali valutazioni e l'assenza, in caso di vaglio positivo dell'offerta esaminata, di un obbligo di motivazione analitica da parte dell'organo procedente.

Acquisita ulteriore documentazione in sede di accesso agli atti (istanza del 25 ottobre 2016 e ostensione del 3 novembre successivo) la ricorrente integrava le proprie doglianze con motivi aggiunti (notificati il 22 novembre 2016) con i quali ribadiva il già dedotto profilo di inammissibilità dell'offerta dell'aggiudicataria per indisponibilità del prescritto "*Deposito per le attrezzature e per il ricovero di mezzi e materiali*" e deduceva l'incapienza dell'offerta economica dell'aggiudicataria in ragione dell'omessa esposizione (e conseguente mancata considerazione da parte della Commissione) dei costi relativi all'acquisizione in leasing o locazione finanziaria dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio.

In detta sede la ricorrente chiedeva in via principale il risarcimento in forma specifica con annullamento dell'aggiudicazione e il conseguente scorrimento della graduatoria e, in caso di già intervenuta sottoscrizione del contratto, il subentro nel medesimo; in subordine, nel caso dovesse ritenersi comprovata la manifesta illogicità e contraddittorietà delle valutazioni espresse dalla Stazione appaltante anche relativamente alla sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria, l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva con

ordine alla Stazione appaltante di rinnovare il procedimento di valutazione delle offerte.

Con memoria depositata il 7 dicembre 2016 IREN eccepiva l'inammissibilità del primo motivo aggiunto poiché già proposto in termini equivalenti in sede di ricorso introduttivo, nonché, l'infondatezza del secondo motivo aggiunto.

Nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016, con ordinanza n. 184/2016, veniva respinta l'istanza di sospensione.

In data 3 aprile la ricorrente e la resistente depositavano le rispettive memorie conclusive in vista della discussione di merito della causa replicando alle tesi avversarie in data 6 aprile 2017 (IREN) e 8 aprile 2017 (la ricorrente).

All'esito della pubblica udienza del 19 aprile 2017 la causa veniva decisa.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'errata applicazione da parte della Stazione appaltante della disciplina di gara relativamente al sub criterio specificato al punto 1.6 del Disciplinare "*Deposito per le attrezzature e per il ricovero di mezzi e material?*", allegando che l'aggiudicataria non disporrebbe di tale sito.

Tale profilo di incompletezza avrebbe reso l'offerta dell'ATI aggiudicataria inammissibile poiché priva di elementi essenziali mentre la Commissione in relazione a tale requisito non solo non procedeva alla (ritenuta) doverosa esclusione della concorrente ma le attribuiva 2,4 punti formulando il giudizio di "*Buono*".

A conferma della affermata indisponibilità della prescritta area-deposito si afferma in ricorso che l'aggiudicataria in sede di gara ne avrebbe indicata una utilizzata per l'esecuzione di un altro servizio al momento svolto in favore della stessa Stazione appaltante.

Con il primo motivo aggiunto la ricorrente rileva ulteriormente che il soggetto che al momento dispone della già citata area interna agli stabilimenti IREN di via Ventura (area indicata come anticipato quale requisito) non coinciderebbe con l'odierna parte controinteressata poiché le due Ditte componenti quell'ATI, pur essendo le medesime, rivestono in quella compagine aziendale un diverso ruolo poiché Agri S.r.l. oggi mandante è mandataria e la Ditta Melandri oggi mandataria è mandante, quindi l'ATI aggiudicataria non poteva dichiarare di avere la disponibilità dell'area in questione poiché concessa ad altro soggetto.

Inoltre, il Servizio a quel tempo aggiudicato e per l'esecuzione del quale IREN concedeva la disponibilità dell'area, terminerà nel mese di agosto 2017 quindi la ricorrente a tale data ormai prossima rimarrà comunque priva del prescritto requisito.

Conferma di ciò si ricaverebbe dalla circostanza che la ricorrente in data 28 ottobre 2016 (4 mesi oltre lo spirare del termine di presentazione delle domande) chiedeva a IREN l'autorizzazione all'utilizzo dell'area in questione anche per l'esecuzione del servizio oggetto del presente giudizio.

L'eventuale concessione dell'area da parte di IREN, secondo la ricorrente, arrecherebbe inoltre un illegittimo vantaggio competitivo all'avversaria in violazione del principio di par condicio e imparzialità e legittimerebbe una inammissibile integrazione postuma dell'offerta. IREN non contesta l'elemento di fatto sul quale si fonda l'avversa censura ma, sotto un primo profilo, eccepisce che anche in difetto della comprovata disponibilità del deposito l'aggiudicataria non potrebbe essere in ogni caso esclusa poiché la previsione di gara in questione non è assistita da una espressa comminatoria di esclusione;

sotto altro profilo, sostiene che la disponibilità dell'area di deposito sarebbe richiesta dalla disciplina di gara quale requisito di esecuzione e non di partecipazione.

Da tale qualificazione deriverebbe che l'effettiva disponibilità dell'area non può rilevare ai fini dell'ammissione in gara ma può unicamente essere oggetto di successive verifiche da svolgersi a valle dell'aggiudicazione che, qualora avessero esito negativo, non potrebbero che determinare, ma solo in quel momento, l'esclusione dell'Impresa.

Ne deriverebbe che, secondo la lettura della Stazione appaltante, in sede concorsuale la disponibilità del deposito doveva solo essere dichiarata ferme restando le successive verifiche di quanto dichiarato.

Il motivo è fondato.

L'art. 2.A del Disciplinare prevedeva la produzione da parte delle concorrenti di una *“relazione tecnico-descrittiva”* che, ai sensi del successivo art. 3.1, doveva *“essere redatta per punti, corrispondenti ai sub criteri [successivamente indicati e numerati da 1.1 a 1.6] tecnici di valutazione sopra rappresentati”* e *“timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in tutte le pagine”*.

In particolare, il sub criterio 1.6 prevedeva che venissero indicati *“l'ubicazione del deposito e la superficie disponibile e utilizzabile per il ricovero di mezzi e materiali”* prevedendo che sarebbe stato espresso un *“migliore giudizio qualitativo per depositi ubicati vicino ai luoghi in cui dev'essere effettuato il servizio che consentano la riduzione degli impatti ambientali di movimentazione dei mezzi e delle attrezzature e tempi di intervento migliori, e per depositi in grado di ospitare tutti i mezzi impiegati nel servizio”*.

Per tale *sub* criterio era previsto un punteggio massimo pari a 3 punti e, al pari di tutti gli altri *sub* criteri, era altresì specificato che la



Commissione esprimesse un giudizio graduato in cinque declinazioni (Insufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Ottimo) cui corrispondeva una data percentuale del massimo punteggiato previsto (rispettivamente, 0, 40%, 60%, 80%, 100%).

In relazione al *sub* criterio in questione l'aggiudicataria nella propria relazione tecnica precisava a pag. 10 che *“attualmente le aziende componenti la costituenda RTI sono esecutrici del seguente servizio: GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI DENOMINATI PLAZZOLA A1R E PLAZZOLA A2D PRESSO IL CENTRO IMPIANTI SITO IN LOCALITA' CORNOCCHIO – PARMA E DI TRASPORTO DEI RIFIUTI, STOCCATI NELLE PLAZZOLE E IN PiATTAFORME ESTERNE, ALLE DESTINAZIONI FINALI ... per conto di IREN SPA. Per tale servizio è utilizzata presso gli impianti IREN SPA di Parma via Ventura un'area attrezzata con zona ricovero mezzi, zona rifornimento mezzi, area per il personale provvista di docce e servizi, con relativi impianti telefonici fax ecc. Tale area che si sviluppa su circa 1500,00 mq sarà utilizzata come base per lo svolgimento del servizio in appalto”*.

L'area indicata dall'aggiudicataria onde soddisfare il requisito in questione è quindi disponibile in relazione a diverso servizio affidato, come anticipato, a diverso soggetto anche se composto dalle medesime imprese e le cui condizioni di affidamento depongono per l'impossibilità di un duplice utilizzo.

L'art. 19.3 di quel Capitolato d'appalto, infatti, prevedeva che *“per ragioni di sicurezza è vietato l'accesso all'impianto a persone terze, se non regolarmente autorizzate sia dalla stazione appaltante che dal Responsabile dell'appaltatore, per persone terze si deve intendere chiunque non faccia parte del personale dell'appaltatore direttamente interessato alla gestione dell'impianto”*.

La clausola prevedeva altresì che il personale dell'appaltatore dovesse *“rispettare le disposizioni impartite, anche in sola forma orale, dai referenti di Iren Spa, e le consuetudini in uso presso l'impianto, al fine di non provocare condizioni di mancata sicurezza e di non intralciare le attività delle varie ditte che operano contemporaneamente presso l'area impiantistica”*.

Era inoltre stabilito che l'accesso all'area da parte del personale dell'appaltatore dovesse essere *“autorizzato preventivamente”* da IREN e che *“anche per i mezzi in uso”* dovesse essere data preventiva comunicazione a IREN degli elementi identificativi di quelli destinati ad accedere all'area aziendale.

Si tratta all'evidenza di un'area già utilizzata e non spendibile quale requisito in una diversa procedura tesa all'affidamento di un servizio che comporta la disponibilità del sito e l'esigenza di ricoverare e parcheggiare, altri mezzi e altri materiali.

Ne deriva che la ricorrente l'aggiudicataria deve essere considerata priva del prescritto requisito.

La descritta carenza non può inoltre essere neutralizzata in forza di una postuma attribuzione di rilevanza del possesso del requisito ai soli fini della successiva esecuzione del servizio poiché è lo stesso Capitolato speciale, all'art. 20.2 che annovera la disponibilità di un'area per il *“ricovero di mezzi e materiali”* fra i *“REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA”*.

Ulteriore conferma di ciò si ricava dall'art. 3.1 del Disciplinare che dopo aver specificato i 6 *sub* criteri in relazione ai quali doveva essere sviluppata la relazione tecnica, precisava che *“la formulazione dei giudizi qualitativi avverrà in stretta relazione ai contenuti tecnici ritenuti necessari e qualitativamente rilevanti ai fini dell'esecuzione dei servizi”*.

Fra i “contenuti tecnici ritenuti necessari” da inserire nella relazione da valutarsi a cura della Commissione (che come già rilevato, attribuiva a tale componente di offerta un punteggio) vi era anche la disponibilità del deposito/ricovero.

Aderendo alla tesi della resistente, invece, si ammetterebbe la possibilità da parte della Stazione appaltante di attribuire ai concorrenti punteggi (che concorrono alla formazione della graduatoria e all’individuazione dell’affidatario del servizio) in relazione a elementi indeterminati poiché potrebbero rivelarsi a posteriori inesistenti o anche diversi da quelli dichiarati in gara falsando in tal modo l’esito concorsuale.

Da quanto esposto discende che il difetto di un requisito previsto dalla disciplina di gara quale requisito di capacità tecnica doveva determinare l’esclusione dell’ATI dalla gara (*ex multis*, Cons. stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809).

A tale carenza, infine, non poteva supplirsi mediante concessione alla concorrente dell’area necessaria da parte della stessa Stazione appaltante, peraltro a “costo zero” pena la violazione del principio della *par condicio*.

In ogni caso è, altresì, fondato il secondo motivo aggiunto con il quale la ricorrente deduce l’omessa verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria che risulterebbe in perdita non avendo quest’ultima considerato i costi relativi ai canoni di noleggio e locazione finanziaria dei mezzi e delle attrezzature che dichiarava di impiegare per lo svolgimento del servizio.

Il punto 20.2 del Capitolato tecnico elencava la dotazione minima necessaria per lo svolgimento del servizio (da specificare in sede di relazione tecnica) indicandola in 2 biotrituratori, 1 biotrituratore

bialbero lento per legno, 3 autotreni/autoarticolati, 1 autocarro con cassone ribaltabile, 2 escavatori, 3 pale gommate, atomizzatore semovente e 1 irrigatore semovente.

I mezzi offerti dalla aggiudicataria, ad eccezione di 2 pale gommate, non sono di proprietà dell'ATI ma dovrebbero essere da questa noleggiati o acquisiti in leasing sopportandone i relativi costi.

In particolare si rileva (come documentato dalla ricorrente che produce i relativi contratti) che:

- a comprova della disponibilità del trituratore veloce AK510 (già posseduto dal 3 ottobre 2014, come dichiarato nella relazione tecnico descrittiva) veniva prodotto un contratto di locazione finanziaria che prevede 60 canoni mensili di importo pari a € 3.586,00, oltre anticipo e valore di riscatto, che avuto riguardo alla durata del servizio (24 mesi) incide sull'offerta economica per € 95.804,00;
- relativamente al trituratore AK560, la disponibilità veniva comprovata mediante deposito di un contratto di *leasing* di 60 mesi con canone mensile pari a € 4.940,50, oltre anticipo, costo di opzione di acquisto finale e spese, incidente nel biennio per un importo pari a € 132.605,00;
- con riferimento al trituratore a rotazione lenta Eutotec Z85 veniva prodotto un contratto di locazione finanziaria della durata di 24 mesi con canone mensile pari a € 10.000,00 che determina un'incidenza nell'arco di tempo di svolgimento del servizio pari a € 240.000,00;
- quanto ai 2 caricatori gommati MH3022 veniva a prodotto un contratto di locazione finanziaria di 36 mesi con canone mensile fissato a € 4.200,00 che nel biennio di esecuzione del servizio determina un costo pari a € 100.800;

- per la pala gommata VOLOVO L60G veniva prodotto un contratto di locazione finanziaria stipulato il 17 maggio 2013 con previsione di 60 canoni mensili dell'importo di € 1.855,26 che nel biennio di servizio determina un costo pari a € 39.136

La ricorrente allega ulteriormente che a tali costi, ammontanti nel loro complesso a € 608.345,00 dovrebbero essere aggiunti i canoni relativi ai 3 autoarticolati indicati nella relazione tecnica come facenti parte del parco mezzi aziendale ma tuttavia da acquisire con contratto di leasing i cui canoni, ancorché non conosciuti, vengono stimati in € 2.500,00 mensili per ciascuno e che per una durata di 24 mesi del servizio determinano costi per ulteriori € 180.000,00.

Non sarebbero inoltre stati indicati e quindi considerati i costi del carburante che la ricorrente, sulla base di dati elaborati dalla Consulta generale per l'autotrasporto e logistica circa i costi chilometrici medi relativi al costo del gasolio delle imprese di trasporto per conto terzi, coprirebbe una quota dei costi di esercizio pari al 23,6% che a fronte di una offerta economica pari a € 1.120.451,65 determinerebbe un costo carburanti superiore a € 200.000,00.

Ancora dovrebbero essere considerati, secondo la ricorrente, i costi di manutenzione dei mezzi impiegati sulla base di costi di mercato stimati nel biennio di servizio in € 30.000/40.000.

Ne deriverebbe a carico dell'aggiudicataria nel corso del biennio di servizio un totale di costi fissi pari a circa € 1.500.000,00 a fronte di una offerta di € 1.120.451,65 con un utile d'impresa negativo pari a - € 372.393,65.

IREN afferma la correttezza del proprio operato richiamandosi, del tutto genericamente, all'ampiezza dei margini di apprezzamento discrezionale che caratterizzano l'operato delle stazioni appaltanti in

tema verifica di anomalia ed affermando, senza tuttavia documentarla, l'inattendibilità dei costi esposti dalla ricorrente che, in ogni caso, relativamente a tali specifiche voci di costo sarebbero sostanzialmente coincidenti con quelli dalla medesima esposti.

A sostegno dell'affermazione allega, sotto un primo profilo, che la disponibilità da parte della ricorrente di mezzi di proprietà già ammortizzati comproverebbe che si tratta di mezzi vetusti che verosimilmente necessiteranno nel corso della durata del servizio di maggiori costi di manutenzione che dovrebbero compensare (sulla base di stime non meglio documentate) una sostanziale equivalenza dei costi allegati dalle due concorrenti.

Sotto altro profilo eccepisce, anche in questo caso con affermazione di carattere generale non altrimenti supportata, che il ricorso a contratti di locazione finanziaria comporterà per l'aggiudicataria sgravi fiscali e la disponibilità a fine servizio di mezzi non ancora obsoleti e quindi riutilizzabili in altre commesse.

Sul punto il Collegio rileva la genericità delle difese della resistente a fronte di rilevanti costi documentati (quanto meno con riferimento ai canoni relativi ai mezzi che trova conferma come anticipato nei contratti depositati in giudizio) dalla ricorrente.

In primo luogo che IREN si limita a contestare gli importi esposti dalla ricorrente ma senza porre in discussione la genuinità dei contratti dai quali tali importi si ricavano e che devono per tale ragione ritenersi comprovati quanto meno relativamente ai canoni di *leasing* e noleggio da essi risultanti.

In secondo luogo non vi è evidenza documentale dei vantaggi fiscali di cui l'aggiudicataria beneficerà né tanto meno del loro ammontare che secondo IREN dovrebbe essere sufficiente a neutralizzare gli

evidenziati costi di acquisizione sino a rendere sotto tale profilo equivalenti le offerte della ricorrente e dell'aggiudicataria.

Ancora non vi è alcun principio di prova (né viene fornito alcun indizio) circa la pretesa obsolescenza dei mezzi della ricorrente che dovrebbe comportare rilevanti costi per interventi di manutenzione e sostituzione nel periodo di esecuzione del servizio.

Quanto alla eccepita ampia discrezionalità di cui gode la Stazione appaltante in tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta, il Collegio riconosce che per giurisprudenza pacifica *“il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza”* (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 23 febbraio 2017, n. 184).

E' altresì noto l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale *“proprio in considerazione della descritta natura di tale giudizio, la motivazione, mentre deve essere rigorosa ed analitica nel caso di ritenuta anomalia dell'offerta, comportando questa l'esclusione dalla gara, non deve essere altrettanto puntuale ed analitica nel caso di offerta ritenuta congrua”* (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 gennaio 2017, n. 178) essendo sufficiente in tali ipotesi un mero rinvio alle giustificazioni prodotte dall'impresa (*ex multis*, TAR Veneto, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 258)

I descritti limiti cui soggiace il controllo giurisdizionale nella specifica materia non determinato, tuttavia, la creazione di zone franche all'interno delle quali i giudizi della Stazione appaltante possano affrancarsi da qualsiasi controllo concretizzandosi in sintetici esiti privi di alcun elemento, riferimento o rinvio suscettibile di rendere comprensibile il percorso logico che ha condotto alla formulazione del giudizio di congruità, pena un insanabile contrasto con il generale

principio di motivazione degli atti amministrativi cui soggiacciono anche le determinazioni delle commissioni di gara.

Nessun dubbio inoltre può residuare sulla possibilità di far valere innanzi al giudice amministrativo macroscopiche illogicità o errori di valutazione evidenti e gravi, oppure valutazioni abnormi.

Nel caso di specie (ove, si rammenta, viene dedotta la mancata considerazione, tanto da parte del soggetto che formulava l'offerta quanto della Commissione che tale carenza doveva rilevare, di ingenti costi riferiti a mezzi indicati come necessari per lo svolgimento del servizio da parte della disciplina di gara) è la stessa resistente che riconosce la mancata considerazione degli importi relativi ai canoni di locazione o *leasing* laddove afferma che i contratti di locazione e/o leasing relativi ai mezzi dell'aggiudicataria "*sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante per la sola verifica del possesso dei requisiti e non nell'ambito di un subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta che è stata valutata congrua dalla Commissione di gara (cfr. doc. 10) con motivazione sintetica, oggettiva, coerente e non equivoca*" (pag. 6 della memoria depositata il 7 dicembre 2016).

Nessun elemento ulteriore circa il fondamento del giudizio di congruità dell'offerta si ricava dagli atti della Commissione che ha assolto la proprio dovere di valutare l'incidenza dei costi in disamina limitandosi ad apporre una croce nel campo "*congruo*" presente a fianco della voce "*Costo mezzi/attrezzature*" (v. doc.24 di parte ricorrente) senza ulteriori commenti o specificazioni né rinvii ad altri atti (es. eventuali giustificazioni).

Deve quindi rilevarsi conclusivamente che i costi di acquisizione dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio, integranti una componente significativa nell'economica complessiva dell'offerta (di



gran lunga superiori all'utile dichiarato), non venivano considerati ai fini della valutazione di sostenibilità dell'offerta né dalla Commissione in sede di gara né dalla Stazione appaltante in fase successiva quando acquisiva i contratti, come anticipato, al solo fine di verificare il possesso dei requisiti.

Tale singolare condotta determina l'inattendibilità del giudizio espresso.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 oltre IVA e CPA qualora corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Poppi**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Conti**

IL SEGRETARIO